

Bollo corrisposto in maniera virtuale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 Bis Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 642.

N. di Repertorio

N. di Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO NON POSSESSORIO**

articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59

convertito dall'articolo 1 comma 1 Legge 30 giugno 2016 n. 119

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro in questo giorno di ===== del mese di ===,  
(===.===.2024)

In Mantova nel mio studio di Viale Fiume al n. 57.

Davanti a me Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, sono comparsi i signori:

**GHIZZI MASSIMILIANO**, nato a Mantova il 15 luglio 1966 domiciliato per la carica in Mantova via Taliercio n. 3, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società

**"TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA SPA - SOCIETÀ BENEFIT**

o, in forma abbreviata

**TEA S.P.A. SB"**

con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 73.402.672,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 21.253, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01838280202, costituita in Italia, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a quanto infra autorizzato da delibera del consiglio medesimo del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, di seguito anche **TEA spa**

**BORTOLINI MAURIZIO**, nato a Suzzara (MN) il 25 ottobre 1960 domiciliato per la carica in Mantova via Taliercio n. 3, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società

**"S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A."**

con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 500.000,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 179.248, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 80018460206, costituita in Italia, nella sua veste di Amministratore Unico a quanto infra autorizzato da delibera della Assemblea dei Soci del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale - di seguito anche **Siem spa**

**OGLIOSI GIAMPAOLO**, nato a Volta Mantovana (MN) il 15 marzo 1965 domiciliato per la carica in Castel Goffredo (MN) Largo Anselmo Tommasi n. 18, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società

**"SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.**

in breve

**S.I.S.A.M. - S.P.A."**

con sede in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi n. 18, capitale sociale Euro 2.038.620,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 202219,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01843250208, costituita in Italia, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a quanto infra autorizzato da delibera del consiglio medesimo del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale - di seguito anche **Sisam spa**

**COSTA GIULIANO**, nato a Moglia (MN) il 25 luglio 1968 domiciliato per la carica in Ravenna via Luciano Romagnoli n. 13 il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società:

**"PROGETTO MANTOVA S.C.A R.L."**

con sede in Ravenna (RA), via Luciano Romagnoli n. 13, iscritta nel R.E.A. di Ravenna al n. RA - 213499, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02568450395 costituita in Italia, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a quanto infra autorizzato da delibera del consiglio medesimo del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale - di seguito anche **Progresso Sc**

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali

**premess**

(i) che è corrente tra le società **TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A. SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.** e **PROGETTO MANTOVA S.C. A R.L.** la società

**"MANTOVA AMBIENTE S.R.L."**

con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 227.270,00, iscritta nel R.E.A. di Mantova al n. MN230.075, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02169280209, costituita in Italia;

(ii) che il capitale della predetta società è detenuto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

**TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

Euro 92.000,00

**S.I.E.M. SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.**

Euro 81.816,00

**SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.**

Euro 8.000,00

**PROGETTO MANTOVA S.C. A R.L.**

Euro 45.454,00

(iii) che le società **Tea spa** e **Siem spa** hanno, tra l'altro, per oggetto sociale la produzione di servizi attinenti al ciclo integrato dei rifiuti e l'igiene urbana, ivi comprese la realizzazione e gestione di impianti;

(iv) che **Siem spa**, in particolare, rivolge la propria attività attuale soprattutto alla gestione del residuo patrimonio costituito dagli impianti di trattamento di Pieve di Coriano e Castel Goffredo, concessi in uso alla società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.**, nonché alla gestione post-operativa delle discariche esaurite di Magnacavallo, Pieve di Coriano e Monzambano;

(v) che **Siem spa** è stata destinataria di un provvedimento giudiziale di confisca, ai sensi del comma 5 dell'art. 452-quaterdecies, cod. pen., (già comma 4-bis, dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambiente"; a seguire, anche solo "Codice Ambiente"), di una somma pari ad Euro 2.966.668,00 (duemilioninovecentosessantaseimilaseicentosessantotto virgola

zero zero);

(vi) tale misura è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 45315/2023;

(vii) che come certificato dal Collegio Sindacale di **Siem spa** (parere del 29 marzo 2023), tale circostanza compromette le prospettive di continuità aziendale della società;

(viii) che nell'interesse generale, e quindi alla ricerca di una soluzione che consenta, da un lato la tutela delle incompressibili esigenze ambientali (tra cui, la gestione post-operativa delle discariche) e, dall'altro, il più razionale riassetto delle partecipazioni pubbliche e la conservazione, nelle more, del relativo valore, **TEA spa** si è resa disponibile a fornire a **Siem spa** le risorse finanziarie per fare fronte al pagamento delle somme dovute in conseguenza di quanto descritto ai precedenti punti (v) e (vi);

(ix) che in adempimento a quanto sopra, in data ==, fra **Tea spa**, quale finanziatrice, e **Siem spa**, quale finanziata, è stato stipulato il contratto di finanziamento con la sola funzione di procurare alla finanziata i mezzi economici per provvedere al pagamento delle somme dovute in conseguenza di quanto descritto ai precedenti punti (v) e (vi), per la complessiva somma di Euro == fruttifera di interessi; i cui patti e contenuti, ben noti alle parti, si intendono qui come integralmente riportati ed ai quali le parti contraenti fanno ampio riferimento; (x) che il contratto di finanziamento descritto al precedente punto (ix), in quanto produttivo di interessi, ricade nel regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di finanziamento di cui all'articolo 10 comma 1 del DPR 638/72 ed in quello soggetto all'imposta fissa di registro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 del DPR 131/86;

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente  
convengono e stipulano quanto segue**

La società **S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.**, a mezzo del proprio legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito dall'articolo 1 comma 1 Legge 30 giugno 2016 n. 119 e, per quanto compatibili ed applicabili, degli articoli 2471 e seguenti del C.C. sul qui manifestato consenso dei soci **SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A. IN BREVE S.I.S.A.M. - S.P.A.** e **PROGETTO MANTOVA S.C. A R.L.**, a garanzia della restituzione del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento di cui al punto (ix) delle premesse, contratto che come espressamente pattuito non potrà essere oggetto di cessione a favore di terzi, concede a favore della società **TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**, che, a mezzo del suo costituito legale rappresentante accetta,

#### **PEGNO NON POSSESSORIO**

sulle quota di compartecipazione di nominali Euro 81.816,00 (ottantunomilaottocentesedici virgola zero zero) dalla stessa mutuataria/debitrice detenute nella società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.** sopra generalizzata.

Il pegno rimarrà fermo ed impregiudicato fino alla definitiva estinzione del debito.

Le Parti, in ordine al contenuto ed alla regolazione del diritto di pegno in capo alla parte creditrice, convengono quanto segue:

- a -

**i diritti e gli obblighi patrimoniali connessi alla quota di partecipazione costituita in pegno, sono regolati come segue:**

\* il diritto agli utili relativi al bilancio di esercizio a partire da quello in corso competono al creditore pignoratizio il quale dovrà imputarli in conto restituzione della somma come sopra mutuata prima alle spese ed agli interessi e poi al capitale;

\* se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza;

\* in caso di scioglimento della società, di recesso o esclusione del socio, spetta al creditore pignoratizio il diritto alla liquidazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2803 del codice civile e compatibilmente con quanto disposto dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59 in tema pegno non possessorio;

- b -

**i diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione costituita in pegno, sono regolati come segue:**

- il diritto di voto compete al creditore pignoratizio fatta eccezione:

1. per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria inerenti le materie, elencate all'articolo 27.2 del vigente statuto sociale della società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.**, per le quali in sede assembleare è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei diritti di voto;
2. per le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinaria inerenti le materie che possano riguardare i rapporti negoziali – diversi da quelli sociali – intrattenuti da **Siem spa** con la società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.** e i relativi accordi finanziari;

- c -

Le società **Tea spa** e **Siem spa**, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, convengono inoltre che anche

1. ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, **Siem spa** potrà, in qualunque momento, procedere all'alienazione della quota costituita in pegno, in applicazione dell'articolo 10 del TUSPP e nel rispetto delle prelazioni statutariamente previste, salvi gli effetti di trasferimento del pegno sul corrispettivo della vendita.

2. in caso di mancata restituzione del finanziamento entro il termine pattuito ovvero nel diverso termine eventualmente concordemente prorogato, ovvero, comunque, al verificarsi di qualunque evento che possa determinare l'esecuzione del pegno, **Tea spa** avrà facoltà:

a) di procedere alla vendita delle quote, ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016 od in alternativa

b) con richiesta da formalizzare per iscritto e con preavviso di almeno \_\_\_\_\_ giorni a mezzo raccomandata od altro supporto o metodologia che consenta comunque la verifica dell'avvenuta ricezione, di delegare **Siem spa** a dar corso ad una gara ad evidenza pubblica sulla base di stima effettuata da soggetto altamente specializzato.

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 63 art.1 Legge 147 del 27/12/2013 come modificato dalla Legge 124 del 4/8/2017, pattuiscono fin da ora espressamente che il corrispettivo della vendita dovrà essere versato direttamente ad un notaio all'uopo incaricato, nell'apposito conto dedicato previsto e disciplinato dalla sopra richiamata normativa.

L'indicata somma, su espresso incarico delle parti, dovrà essere da dal notaio svincolata:

(i) esclusivamente a favore della creditrice pignorizia **Tea spa** contestualmente alla sottoscrizione da parte di quest'ultima dell'atto di assenso alla cancellazione del pegno, per l'ammontare di capitale, interessi ed accessori che risulti essere stato preventivamente e concordemente determinato da Tea spa e Siem spa, al fine dell'integrale soddisfacimento del credito garantito e non ancora rimborsato;

(ii) a favore del debitore per l'eventuale residua somma.

In mancanza del verificarsi di tali condizioni il notaio depositario non potrà svincolare l'intera somma depositata, se non a fronte del consenso di entrambe le parti, o in mancanza secondo le disposizioni dettate con provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, ancorché non passato in giudicato.

3. le procedure di vendita dovranno comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del TUSPP e dell'articolo 12 dello statuto di **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.**, e **Tea spa** si impegna a non avviare la procedura di alienazione se non previa intimazione da notificare, almeno 60 (sessanta) giorni prima, oltre che a Siem spa, a tutti gli enti pubblici soci di quest'ultima;

4. fermi, in ogni caso, la facoltà di **Tea spa** di partecipare alla procedura di vendita, compresa quella da essa eventualmente richiesta come sopra specificato, nonché, anche in caso di mancata partecipazione ovvero di procedura direttamente gestita, l'esercizio del diritto di prelazione da questa goduto, è, invece, espressamente esclusa qualunque forma di appropriazione o assegnazione delle quote pignorate ai sensi degli articoli 1, comma 7, lettera d), del d.l. n. 59 del 2016 ovvero dell'articolo 2798 cod. civ. salvo quanto infra previsto;

5. l'appropriazione, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, potrà avvenire – anche in relazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del TUSPP – soltanto in caso di infruttuoso espletamento della procedura di vendita a evidenza pubblica di cui ai punti precedenti, al valore posto a base della stessa. A tale proposito sia il creditore pignorizio che il debitore dovranno conformarsi ai criteri ed alle modalità di valutazione della quota adottati in sede di esperimento della procedura di evidenza pubblica. Resta inteso che, come espressamente previsto dalla legge, l'eventuale corrispettivo ricavato dalla vendita potrà essere trattenuto da Tea spa esclusivamente a soddisfacimento del credito residuo, fino a concorrenza della somma garantita e non ancora rimborsata, e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza.

#### **GARANZIE**

La parte costituente presta le garanzie previste dalla legge e dichiara:

- che i titoli di provenienza sono legittimi in senso sia sostanziale sia formale;
- che sulla quota di partecipazione costituita in pegno non vi sono garanzie reali, vincoli, oneri;
- che la società di cui si è costituita in pegno la quota svolge la sua attività conformemente alla previsione del proprio statuto ed è iscritta presso il registro delle imprese;
- che non sussistono istanze, procedure giudiziarie o arbitrali, nelle quali la

società potrebbe essere implicata;

- che la società ha adempiuto a tutte le obbligazioni fiscali.

#### **PUBBLICITÀ**

1. Il presente atto verrà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice civile nonché nel competente registro dei pegni mobiliari non possessori.

La società **S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.**, a mezzo del proprio legale rappresentante, da me Notaio ammonito e comunque richiamate sulle sanzioni penali previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della legge regolatrice delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59, anche ai fini della iscrizione del costituendo pegno di cui infra

#### **DICHIARA**

a) che il credito garantito è inerente l'esercizio dell'impresa;

b) che oggetto del pegno è un bene aziendale.

2. Per gli effetti di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59, la società **Tea spa** e **Siem spa**, a mezzo dei legali rappresentanti, riconoscono e danno atto che:

Il creditore è: **"TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT** o, in forma abbreviata **TEA S.P.A. SB"** con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 73.402.672,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 21.253, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01838280202;

il debitore è: **"S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A."** con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 500.000,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 179.248, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 80018460206, costituita in Italia;

Il bene dato in garanzia è: la quota di compartecipazione al capitale sociale di nominali Euro 81.816,00 (ottantunomilaottocentesedici virgola zero zero) della società **"MANTOVA AMBIENTE S.R.L."** con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 227.270,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. Mn 230075, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02169280209, costituita in Italia;

il credito garantito ammonta ad Euro =====

il credito massimo garantito: ammonta ad Euro =====

#### **SPESE**

Le spese del presente atto competono alla parte costituente

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati documenti dichiarando di ben conoscerli per averne presa visione e conoscenza prima di ora.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho pubblicato con mia lettura fatta ai comparenti i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio infine, essendo le ore

Questo atto, riprodotto con sistemi elettronici, consta di @tf# fogli#@ per @numfa#  
pagin@# Inter@# e quanto alla @ultf# scritta sin qui.

**BOZZA**

